



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 272 Del 16/06/2020

Nr. 97 del 16/06/2020 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:	<i>Progetto per i Lavori di ripristino delle opere di protezione stradale del tratto iniziale di Via Matteotti.</i> DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Approvazione Schema lettera d'invito e Disciplinare di gara. CUP: D21B20000030004 - (Smart CIG): Z422D43EC8
-----------------	--

IL CAPO SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

- A causa di una serie di incidenti automobilistici avvenuti nella curva di via Matteotti, posta tra l'incrocio di via Don Guanella e l'incrocio di via Libertà, il guardrail e la recinzione posti sul lato di valle della strada sono stati abbattuti nella scarpata sottostante, divenendo un reale pericolo oltre che per i veicoli anche per i pedoni.
- In considerazione di quanto sopra, lo scrivente Ufficio, stante le direttive impartite dall'Amministrazione, ha valutato di procedere alla sistemazione del tratto di strada in questione.
- Ai sensi del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 07/02/2020, il tecnico comunale Geom. Francesco Urso è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori del progetto esecutivo di cui in oggetto e con la stessa determinazione il tecnico comunale Geom. Nino Comparato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, mentre lo scrivente è Coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;
- A seguito della suddetta nomina il progettista ha redatto il progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di € 37.592,73;
- In data 28.02.2020 è stato esaminato il progetto ai sensi dall'art. 26, comma 4 del D.Lgs 50/2016, ed è stato redatto il relativo Verbale di Verifica a seguito del quale si è attestata la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali;
- Il RUP con la relazione istruttoria, ha approvato il progetto in linea tecnica, ai sensi del 3° comma dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e in data 28.02.2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, è stato redatto il Rapporto Conclusivo delle verifiche effettuate. In pari data il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il verbale di validazione del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8 del Decreto Legislativo n.50/2016;
- Con la D.D. n. 64 del 28/02/2020 il progetto è stato approvato in linea amministrativa ed è stato assunto l'impegno di spesa con somme del bilancio comunale;
- Ancora prima di avviare l'iter per l'affidamento dei lavori, è sorto il problema del COVID-19 che rappresenta un rischio biologico generico e per il quale occorre adottare delle misure uguali per tutta la popolazione. Tale rischio, ha fatto sorgere il problema, di dovere adeguare il piano di sicurezza per le imprese presenti in cantiere alle recenti disposizioni legislative e alle indicazioni dell'Autorità sanitaria, al fine di adottare tutte le misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, prevedendo tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico;

- Per adeguarsi a quanto sopra evidenziato, è stata redatta una variante al progetto con un'apposita appendice al piano di sicurezza per l'adeguamento al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri al fine di rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. In tale appendice sono stati previsti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-1;
- Il progetto di variante, previa la approvazione in linea tecnica, è stato approvato anche in linea amministrativa con la D.D. n. 240 del 01/06/2020 per lo stesso importo del progetto originario di € 37.592,73;
- Per il suddetto progetto è stato attribuito il Codice CUP: D21B20000030004 (Codice Unico di Progetto) che identifica l'investimento pubblico;
- nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 non è prevista l'esecuzione dell'opera di cui trattasi in quanto l'importo complessivo di progetto non raggiunge la soglia di € 100.000,00 prevista dall'art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 5072016, la quale è finanziata con fondi propri dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 il valore economico del progetto è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed in particolare il prezzo relativo alla sicurezza è congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del contratto;

ACCERTATA l'accessibilità dell'area interessata dai lavori, l'assenza di impedimenti sopravvenuti e la piena realizzabilità del progetto;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando l'oggetto, gli elementi essenziali ed il fine che si intende perseguire con il contratto, nonché le modalità e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte secondo le disposizioni vigenti in materia;
- per quanto riportato nell'art. 3 della legge 241/1990, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma stesso e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria";

RILEVATO che la normativa del vigente Codice dei contratti ammette la possibilità di affidare gli appalti di lavori pubblici di importo complessivo, I.V.A. esclusa, pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (con invito rivolto, ove esistenti, ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in quanto:

- per la motivazione in diritto: per quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 5072016;
- per la motivazione in fatto: così operando questa pubblica Amministrazione si avvale di una forma semplificata più prevista per legge, che garantisce conseguentemente un affidamento indubbiamente più celere, snello e spedito, una maggiore flessibilità degli istituti giuridici, a tutto vantaggio della riduzione dei tempi procedurali e di realizzazione dell'opera pubblica oggetto di affidamento, posto che:
 - anche il "tempo" nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori (da ultimo con l'introduzione, ad opera della legge n. 69/2009, dell'art. 2 bis

della Legge n. 241/1990, dove il “tempo” diventa posta autonoma del danno, a prescindere dalla spettanza del bene della vita);

- nell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato delle opere pubbliche si intende rispondere con un'azione amministrativa rapida ed efficiente, contribuendo ad un rilancio dell'economia attualmente sofferente;
- che un'azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per interventi di non elevato valore economico;
- una lettura del principio di economicità, efficienza e proporzionalità impone di adeguare l'azione amministrativa all'importanza del singolo procedimento, utilizzando come parametri il valore effettivo della commessa e la sua appetibilità per i potenziali concorrenti;
- detta scelta procedimentale garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere ma bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 assicura così la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- il ricorso tramite procedure aperte ad evidenza pubblica, comporterebbe un dispendio di tempo non giustificato e sproporzionato in rapporto all'importo e alla tipologia dei lavori con maggiori oneri procedurali a discapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e pertanto consente di realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e dalla celerità della procedura stessa;

CONSIDERATO CHE:

- non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” (prezzo più basso) in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in relazione a quanto prescritto dall'art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale la stazione appaltante deve scegliere tra i due criteri di individuazione della migliore offerta ivi previsti (criterio del “minor prezzo” ovvero criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”), quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e all'importo massimo dei lavori di €. 1.000.000,00 da non superare qualora si intendesse utilizzare il criterio del “minor prezzo”, nonché in relazione alle caratteristiche del progetto esecutivo dei lavori, il quale è idoneamente definito nei particolari costruttivi e nelle soluzioni progettuali più idonee per il soddisfacimento dei bisogni della collettività a cui l'opera pubblica da appaltare è funzionale, questa stazione appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l'appalto mediante il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di conseguenza, il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello del “minor prezzo”, disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in parola può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore a €. 40.000,00 ed inferiore e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €.150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto (ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti), di poter aggiudicare il contratto dei lavori in oggetto mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici idoneamente qualificati da individuare sulla base di una indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici precostituiti nella stazione appaltante per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti a gara;

STABILITO CHE:

- gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esperire per l'appalto dei lavori in oggetto, in applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 7 e dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere individuati nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione concorrenza e parità di trattamento, dall'apposito elenco di operatori economici di fiducia della stazione appaltante che si trova depositato agli atti dell'Area tecnica;
- in ordine alle esigenze tecniche, funzionali, organizzative ed economiche il corrispettivo sarà determinato "A MISURA" e la forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm., da perfezionare mediante SCRITTURA PRIVATA sottoscritta dalle parti con apposizione di firma non autenticata dal Segretario dell'Ente, trattandosi di appalto da affidare mediante procedura negoziata;

DATO ATTO che per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto mediante la procedura prescelta in precedenza indicata (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), questa stazione appaltante ha di conseguenza, predisposto sia lo schema della lettera di invito da trasmettere alle imprese da invitare alla gara e sia il relativo disciplinare di gara modulistica da utilizzare gli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara informale e per la presentazione delle dichiarazioni necessarie per ottenere l'ammissione alla gara stessa e la offerta economica (secondo gli schemi da approvare con la presente determinazione a contrattare);

VISTO, quindi, l'allegato schema della lettera di invito a gara informale da doversi approvare con la presente determinazione a contrattare [predisposto dall'ufficio tecnico tenendo conto delle norme approvate con il nuovo Codice degli appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 e delle norme ancora vigenti del D.P.R. n. 207/2010, applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse], al fine di selezionare la migliore offerta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che in base all'importo delle lavorazioni da affidare, la stazione appaltante non è tenuta al pagamento di della quota contributiva a favore dell'ANAC (già AVCP) di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e stabilita con delibera n. 163 del 22 dicembre 2015;

CONVENUTO CHE:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo le indicazioni delle determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito tramite l'apposita piattaforma elettronica del SIMOG, il Codice Identificativo Gara (Smart CIG): Z422D43EC8 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

- il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge 136/2010, impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Agrigento in caso di accertati inadempimenti;
- compatibilmente con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole vigenti di finanza pubblica, la liquidazione della spesa sarà effettuata previo accertamento e verifica di conformità del corretto svolgimento dell'appalto e fatturata in modalità elettronica.

VERIFICATA la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo di bilancio;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 recante: "Disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Vigente Regolamento di Contabilità e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

RITENUTO che si rende necessario determinare il sistema di gara per l'affidamento i Lavori di ripristino delle opere di protezione stradale del tratto iniziale di Via Matteotti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 04 del 06.02.2017 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse in narrativa e qui approvate, fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE la modalità di scelta del contraente al quale affidare l'esecuzione dell'intervento di "ripristino delle opere di protezione stradale del tratto iniziale di Via Matteotti.", tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo in appalto inferiore ad € 40.000,00;

3) DI STABILIRE:

- che nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione, sulla base dall'apposito elenco di operatori economici di fiducia della stazione appaltante che si trova depositato agli atti dell'Area tecnica la negoziazione avverrà tramite la consultazione di 5 (CINQUE) operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali;
- che la selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del "minor prezzo" rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione offerta a "ribasso" al netto degli oneri per la sicurezza;

4) DI APPROVARE, per quanto detto in premessa, l'allegato schema della lettera di invito a gara informale predisposta dall'Ufficio tecnico per l'esperimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e da doversi trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante al fine di selezionare la migliore offerta aggiudicataria dell'appalto dei lavori in oggetto, nonché il relativo disciplinare di gara;

5) DI DARE ATTO:

- che il corrispettivo sarà determinato “A MISURA” e la forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm., da perfezionare mediante SCRITTURA PRIVATA sottoscritta dalle parti con apposizione di firma non autenticata dal Segretario dell’Ente, trattandosi di appalto da affidare mediante procedura negoziata;
- che in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti normative, per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata è stato attribuito il codice CUP: D21B20000030004 (Codice Unico di Progetto), che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
- che per quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo le indicazioni delle determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito tramite l’apposita piattaforma elettronica del SIMOG, il Codice Identificativo Gara (Smart CIG): Z422D43EC8. e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
- che, dopo l’individuazione del concorrente aggiudicatario in via definitiva dell’appalto si procederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati di gara della procedura di affidamento, secondo le modalità previste dal combinato disposto dell’art. 29, commi 1 e 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’invio delle comunicazioni obbligatorie sui risultati di gara ai restanti concorrenti ed all’aggiudicatario stesso in attuazione di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- che il contratto d’appalto potrà essere stipulato con l’operatore economico aggiudicatario non appena l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto alla procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di n. 35 giorni previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 (cd. periodo di “stand still”), ai sensi del comma 10, lettera b), del medesimo art. 32;
- che la spesa complessiva del progetto, finanziata tramite fondi propri dell’Ente, trova copertura nel corrente Bilancio comunale al Capitolo di spesa n. 1 intervento n. 20810101, registrato al n. 499/2020;

6) DI DISPORRE che la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**Il Capo Settore Tecnico
(Geom. Calogero Terranova)**